

consuetudini, cultura
materiale e dialetto.

aspetti dei “capitoli della pietra del pesce” bolsena 1564

di

Antonio Quattranni
Biblioteca Comunale
Bolsena

Tra i documenti che contengono disposizioni che in passato regolamentavano l'attività della pesca nel lago di Bolsena e il commercio del pesce, un posto centrale è occupato dai *Capitoli* che venivano periodicamente redatti, con aggiornamenti, in occasione della deliberazione della gabella o della concessione in appalto (in particolare dal XVI sec.) della *pietra del pesce*, cioè il commercio del pescato. Quest'ultimo era così chiamato perché i pescatori dovevano portare sopra un apposito banco di pietra il pesce pescato per pesarlo. Fino ai primi del Cinquecento i pescatori pagavano una gabella proporzionata alla

quantità di pesce pescato mentre tra il 1520-1530, attraverso una serie di provvedimenti modificatori, si passò all'appalto della *pietra del pesce*. La motivazione principale di questo cambiamento è da riferirsi al fatto che i pescatori non portavano tutto il pesce sulla *pietra* per pesarlo nonostante le forti ammende per i trasgressori. L'appalto, invece, era assegnato a chi offriva la somma più alta al Comune per avere concessa da quest'ultimo la facoltà di acquistare tutto il pesce e rivenderlo a prezzi equi, sia per la popolazione sia per il guadagno dell'appaltatore, che erano stabiliti dai *Capitoli*. Colui che si aggiudicava tale appalto nel documento del 1564 che presentiamo, è indicato come “*pesciaiolo o compratore dela gabella*”.

La testimonianza più antica di queste disposizioni è da riferirsi alla metà del XV sec. quando “a causa della insolenza e della sfrenata avidità di alcuni pescatori che nella vendita del pescato non avevano osservato le norme e le consuetudini vigenti nel lago di Bolsena, fu lo stesso papa Pio II a decretare la vendita dei pesci a giusti prezzi e l'imposizione di opportune gabelle a chi volesse pescare nel lago”.¹ Eseguendo gli ordini del papa, il governatore del Patrimonio Andrea de Pisis da Fano fece sì che il 13 novembre 1463 convenis-

sero, per definire i *Capitoli Dellaco*, i pescatori e loro rappresentanti dalle comunità di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo, Grotte e Marta “*tutti Insemi In nella jnsula Bisentina jn presentia dello Magnifico Signore Gabriello da Farnese et de frate Angelo da Bolsena Insieme con ser luca da montisfiascione et de ser paulo da mariba Ambasciatore*”.²

Nel testo volgare di Marta, che è una copia risalente secondo Fagliari Zeni Buchicchio al 1504-1505, sono contenute norme generali sulla libertà di pesca e di mercato e non vi è considerata espressamente la giura dell'appaltatore della gabella. Sono invece più volte indicati i pescatori come venditori in proprio che però dovevano vendere “*secundo li dicti prezzi supradicti con licentia del podestà allo quale assignarando lo peso nante che vendono*”, pagavano quindi direttamente al Comune un tanto per libbra di pesce pescato. L'uso di regolamentare l'attività dei pescatori attraverso i *Capitoli lapidis piscium* si è consolidato negli anni seguenti e nonostante alcune modifiche, giustificate da fatti contingenti, i *Capitoli* sono stati redatti e quindi osservati sotto il nome più recente di *Capitoli della pescara* fin oltre la metà del XIX sec.³

Il testo dei *Capitoli della pietra del pesce*⁴ in vigore per

l'anno 1564 (cioè un secolo dopo la data del primo documento) presenta di per sé utili informazioni nonché differenziazioni e aspetti nuovi rispetto a quello del 1463. Nella struttura generale i due documenti dimostrano una considerevole continuità sia dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda la disposizione delle rubriche. La prima cosa che entrambi disciplinano sono i prezzi di vendita del pesce e ambedue prevedono prezzi diversi per i diversi periodi dell'anno. La relazione, sia nel primo che nel secondo, tra periodo dell'anno e prezzo è il consumo del pesce ed è a favore dei pescatori o dell'appaltatore in quanto il periodo in cui il prezzo del pesce è più alto è in entrambi la Quaresima, cioè il periodo in cui è maggiore il consumo di pesce.

Oltre ai prezzi per il *pesce grosso*, sono considerati in voci specifiche alcuni tipi di pesce e alcuni di essi sono ormai estinti. Si tratta dell'*Arrone* (it. Triotto) e del *Cennarico* (it. Spinarello). Anche il *Gammarello* (it. Gamberetto), che un tempo doveva essere frequente e costituiva l'alimento dei pesci predatori, come ad esempio il luccio, era in via di estinzione all'inizio degli anni Ottanta.⁵ A proposito del *Lattarino* (it. Latterino), che ancora oggi si chiama così ed è ancora frequente nel lago, si può

notare che nel documento del 1463 è chiamato *Calcino* mentre in quello del 1564 è già indicato con l'attuale termine dialettale. Gli altri pesci ricordati nel documento sono ancora oggi pescati e si tratta dell'*Anguilla*, del *Calvone* (nel dialetto di oggi a Bolsena è detto *Carvóne* e a Marta *Carbóne*; it. Cavedano) e della *Lasca* (questo pesce è identificabile nell'it. Scardola piuttosto che nella Lasca vera e propria, anche oggi infatti i pescatori indicano la Scardola col termine *Lasca*).

Oggi la *lasca* è un pesce poco richiesto sul mercato, mentre sembra occupare un posto di rilievo nei *Capitoli* del 1564. Nelle disposizioni questo pesce è preso in considerazione più volte ed è rilevante che l'appaltatore "*sia tenuto tener lasca la quatragesima abastanza, e che sia tenuto portar la fede di quanto la compra al lago*". Inoltre, considerato che vi è anche una disposizione particolare per i prezzi di vendita, sia in Quaresima che *d'altri tempi*, di questo pesce, si può dedurre che fosse di largo consumo. Si deve anche considerare in proposito che tra le norme ve n'è una che riguarda direttamente l'*Altanarj*, cioè quei pescatori che pescavano usando la rete ancora oggi detta *artàna* e particolarmente adatta per la pesca della *lasca* e del *carvo-*

ne, rete che da alcuni anni è in disuso per lo scarso commercio di questi pesci. Continua invece la tradizione dell'altra arte, regolamentata da una norma in questi *Capitoli*, cioè quella degli *artavellàri*, quei pescatori che usavano reti particolari a forma di cono (con l'armatura fatta con cerchi di legno) dette *artavélle* (it. bertovelli) e che ancora oggi sono largamente usate.

Trattandosi di un documento attinente un mestiere, quindi in stretto rapporto con un aspetto della cultura materiale, possiamo ricavare dai *Capitoli* utili informazioni riguardanti sia le consuetudini che il linguaggio (dialetto) di una comunità. In questo caso, per quanto riguarda le consuetudini, è interessante la norma che *secondo l'usito* obbligava (sia nel 1463 che nel 1564) i pescatori ed il gabelliere a versar una somma per i festeggiamenti di S. Cristina. Tale somma era spesa per la *cera et altre cose opportune*.

Per quanto concerne gli aspetti linguistici si possono considerare brevemente alcuni fenomeni fonologici dal punto di vista della dialettologia diacronica.⁶ Sotto questo aspetto, nel testo del 1564 si nota in particolare la mancanza del *rotacismo* di *l* preconsonantica, cioè di quel fenomeno che consiste nel passaggio *lC > rC* che pure è oggi presente nel

dialetto bolsenese (*Calvone*, > *Carvone*, *Altanàrj* > *Artàna*). Ugualmente non è ancora testimoniato il passaggio *c* > *g* (*laco* > *lago*).

Da ciò si può dedurre che in questa zona il fenomeno della *lenizione romanza*, si è affermato in epoca tarda forse seguendo la tendenza dell'Umbria e della Toscana. Per l'assimilazione *mb* > *mm* tipica centro-meridionale e che si esten-

de in un'area fino alla linea Pi-tigliano-Orvieto-Nocera Umbra e quindi a tutt'oggi presente nel dialetto di Bolsena, si può notare come i due documenti attestino tale passaggio: *gambarelli* (1463) *gammarelli* (1564). Elementi che testimoniano chiaramente dal punto di vista storico l'*altalena* del dialetto dell'area bolsenese tra le aree dialettali della Toscana, dell'Umbria e di quella romanesca. In

conclusione, ribadiamo che ricerche di questo genere meritano una più ampia trattazione e ci auguriamo, per quanto riguarda le strutture esistenti, che il Museo Territoriale del Lago di Bolsena non trascuri, magari costretto da continui rinvii, il completo allestimento della pur già attiva Sezione *Cultura materiale - Tradizioni popolari e Dialetti*.

1463	Periodi dell'anno		1564
da a) 15 di nante Quaresima b) Pasqua c) Giugno d) Ottobre	a Pasqua tutto maggio tutto settembre 15 di nante Quaresima	da a) Pasqua b) Cal. settembre c) Carnesciale	a Calende settembre Carnesciale Pasqua
1463	Prezzi stabiliti		1564
prezzo a) 1 bolognino b) 1 bolognino c) 1 bolognino d) 3 quattrini	peso 1 libbra 1,5 libbra 1,5 libbra pesce oltre 1 libbra 2 libbre pesce piccolo 1 libbra	prezzo a) 5 quattrini b) 6 quattrini c) 7 quattrini	peso 1 libbra 1 libbra 1 libbra

Il prospetto evidenzia la relazione tra i periodi dell'anno e i prezzi fissati nei due documenti. La suddivisione dell'anno 1564 risulta semplificata.

¹ F.T.FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO, *Gli oratori dell'Isola Bisentina dal tempo di Ranuccio Farnese agli interventi di A. da Sangallo*, in *Il Quattrocento a Viterbo*, Roma 1983, pp. 108-132.

² S.S.A.C. Marta, *Memorie Diverse 1455-1526*, ff. 6-8. Vedi F.T. FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO, *op. cit.*, nota 29, p. 28. Nella nota è riportato il testo intero del documento.

³ Con certezza fino al 1870. Dopo quell'anno si istituì una normativa incentrata sulla tassazione del possesso delle "barche pescherecce". La modifica non ebbe buon

esito per le casse del Comune e dopo alcuni anni, all'inizio del '900, considerata anche la grave situazione in cui versava il "mercato della pesca", si tornò addirittura a riproporre l'antico metodo dei *Capitoli*.

⁴ S.S.A.C. Bolsena, *Consigli 1563-1567*, (6/3/1564), ff. 74v-75-76r.

⁵ Il termine *cennarico* attesta una forma più antica di quella attuale *cianciarico* che è ancora presente nel dialetto bolsenese. Secondo le testimonianze dei pescatori questo pesce si sarebbe estinto "all'incirca durante la seconda metà degli anni Sessan-

ta". Vedi M. CASACCIA, *I pesci del lago di Bolsena*, Quaderni ALLI, n. 3, Perugia 1986, p. 93.

⁶ "Per quanto concerne la prospettiva, (...) si cerca di ricavare le particolarità dialettali di questa o quella regione, dall'analisi dei testi scritti (testi letterari o non letterari, e soprattutto semplici documenti d'archivio: lettere, ordinanze, ecc)". V. RUSU, *Dialettologia generale*, Bologna 1985, p. 44. Per i fenomeni presi in considerazione vedi G. ROHLFS, *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*, Torino 1966, vol.I, *Fonetica*.

CAPITOLI DELLA PIETRA DEL PESCE 1564

Die VI Martij 1564

In Primis che li pescatori da pasqua fino calende settembre habino a vender el pesce grosso quattrini cinque la libra

Dalle Calende di settembre fino a Carnesciale, gli sia lecito vendere el pesce grosso quattrini sei la libra.

Da Carnesciale fino a pasqua possino vendere quattrini sette la libra.

Li Latterini di quatragesima possino vendere quattrini quattro la libra

Da Pasqua per tutto magio quattrini tre la libra e da magio in la quatrini dui la libra Arroni e cennarichi la quatragesima quatrini dui la libra e da pasqua in la dui libre per tre quattrini

Gammarelli la quaresima possino vendere quatrino uno e mezzo e d'altro tempo un quatrino

Anguille possino vendere da quattro libre in giù scudi 2 la libra e da quattro libre in su baiocchi 15 l'una, sotto pena di scudi dui per ciascheduno pescatore e ciascheduna volta

che alterasse il prezzo detto, qual pena sia applicata per un terzo all'accusatore un terzo alla Corte et uno al gabelliere, e credasi all'accusatore col suo iuramento in tutta la pena e senza in l'amità da pasqua fino a carnesciale e de quatragesima due julii e ciò da 4 lib. in su e da 4 in giù 11 quattrini la libra

Item che il pesciaiolo o compratore dela gabella possa guadagnare un quattrino corrente per libra su tutte sorte de pescie che nelli suddetti Capitoli parlano e non più e vendendo più caschi in pena el pesciaiolo di dui scudi d'applicarsi come detto sopra e credasi come detto sopra

Item sia tenuto tener Lasca la quatragesima abastanza e che sia tenuto portare la fede di quanto la compra al laco et in quel caso possi guadagnare un quattrino per libra, e non essendone nella terra, sia lecito ad ogniuno vendere et allora sia remesso el prezzo nelli Signori Priorj

El pesciaiolo sia obbligato vender anguille a chi ne domanda da quattro libre in giù a peso la libra bajocchi dui e mezzo e no più e da quattro libre in su dui julii per anguilla cio è da pasqua fino Carnevale sotto pena come detto sopra applicata come

detto sopra

Li pescatori siano obbligati dare il pesce al gabelliere ogni volta che lo domanda havendone sotto pena di cinque scudi per volta che contrafarà et el gabelliere o altro per lui in quel caso sia creso con un testimonio in tutta la pena e senza nell'amità con suo iuramento applicarsi come sopra

Se li pescatori a caso havessino venduto el pesce allingrosso a forestierj i quali fussino sopragionsi dal pesciarolo prima che si partisseno da donde el comprano, sieno obligati i pescatorj ritorglielo a loro e darlo al pesciaiolo sotto pena di cinque scudi applicarsi come detto sopra, e sia creso con suo iuramento in tutta la pena havendoci un testimonio ma senza e con suo iuramento nell'amità

Li pescatori sieno tenuti vendere el pesce all'homini della terra ogni volta che per essi gli sia domandato havendone sotto pena di dui scudi e sia creso l'accusatore con suo iuramento in tutta la pena qual si divida tra lui e la corte

Nessuna persona tanto di bol-seno quanto habitante possa per revendere comprare el pesce ne alla terra ne fuora ne al laco sotto pena di scudi dieci applicarsi per un terzo alla

corte uno al pesciaiolo e l'altro all'accusatore senza grazia alcuna

Li pescatori havendo el pesce per vendere ricercando el pesciaiolo o compratore di ditta gabella sel vuol comprare e non lo volendo in quelcaso el pescatore lo possa vender per la terra di bolseno a suo beneplacito, e possi volendolo portare fuori dela terra portando [tutto] el pesce al porto o alla terra

Hosti o tavernierj non possano pigliare ne comprare pesce di sorte alcuna da altri che dal gabelliere e debano pagare el pesce dui quatrini la libra più che li homini della terra e l'anguille in grosso più che quelli della terra e contrafacendo caschino in pena di dui scudi per volta e per ciascheduno applicarsi come detto sopra

El detto gabelliere sia tenuto tenere del pesce a sufficienza per la terra tutti i dì che non si mangia carne e quello vendere sotto pena di dui scudi applicarsi come detto sopra

In tutti li predetti capitoli dove non fusse espressa pena s'intenda tanto contra l'pesciaiolo quanto contra li pescatori di dui scudi per ciascheduno e ciascheduna volta applicarsi come detto sopra,

eccetto però quelli capitoli dove sono magior pene i quali per questo non s'intendono esser guasti

In tutti e singuli predetti capitoli la corte possa procedere per accusa denuntia inquisizione querela e in ogni altro modo che si potrà più expedientemente tanto contra li pescatorj quanto contra el gabelliere

Item che li pescatorj sieno tenuti pagare al pesciaiolo sei quattrini buoni per fiorino del pesce che vendeno per la festa di S. Cristina secondo l' solito sotto pena del doppio

Item che l gabelliere sia tenuto nella festa di S. Cristina sborsare alla comunità fiorini venticinque a buon conto de quello che deve alla Comunità per la festa di S. Cristina

Item che l pesciaiolo o compratore de detta gabella non solo sia tenuto tenere el pesce buono e sufficiente per quelli della terra ma sia obligato tenerlo nella pescara della piazza dentro la terra tutti li di quadragesima e nol tenendo in detta pescara caschi in pena di dui scudi per ciascheduna volta che di ciò mancasse oltre la pena che è espressa in quel capitolo che sia tenuto portare il pesce per la terra

L'Altanari sieno tenuti dare el

pesce al gabelliere come l'altri pescatori e ancora sieno tenuti darlo all'homini della terra sotto le medesime pene applicate come detto sopra

L'Altanari di Calvoni siano tenuti dare el pesce o calvoni al gabelliere o all'homini della terra sotto le pene contenute nelle sopradetti capitoli a questo p[ro]posito e sieno obligati vender la libra di Calvoni quatrini sei la libra e non più di quatragesima et el pesciaiolo quatrini sette e da pasqua in la l'altanari quatrini quattro et el pesciaiolo un baioccho sotto pena come detto sopra et in stesso modo applicarsi

La Lasca del nostro Laco li pescatorj la possano vendere di quatragesima un scudo al libra e non più et el pesciaiolo sei quatrini e d'altri tempi li pescatori quatrini tre et el pesciaiolo quatrini quattro sotto pena come detto sopra

Che l'artavellari non possino cavar l'artavelle che prima non lo faccino intendere al gabelliere o compagnj o vero accomodarsi con lui sotto pena di scudi quattro per volta che contrafacessino applicarsi come detto sopra e sieno tenuti sotto la ditta pena volendo andar in barca menarcelo